

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con delibera consiliare n. 61 del 29 giugno 1994

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI.....	3
ART. 1 SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	3
ART. 2 VIGILANZA IGIENICA.....	3
ART. 3 VIGILANZA TECNICA.....	3
ART. 4 MANUTENZIONE IMPIANTI E INSTALLAZIONE CONTATORI.....	3
TITOLO II CONCESSIONE DELL'ACQUA.....	3
ART. 5 CONCESSIONE DELL'ACQUA.....	3
ART. 6 TIPI DI CONCESSIONE.....	4
ART. 7 CONCESSIONARI.....	4
ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	4
TITOLO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE.....	4
ART. 10 DOMANDA.....	4
ART. 11 DOCUMENTAZIONE.....	5
ART. 12 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTO.....	5
ART. 13 SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITO CAUZIONALE.....	5
TITOLO IV ALLACCIAMENTO.....	5
ART. 14 MODALITÀ.....	5
ART. 15 ATTRAVERSAMENTI.....	5
ART. 16 REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO.....	6
ART. 17 DIRAMAZIONI.....	6
ART. 18 CONTATORI.....	6
ART. 19 FABBRICATI CON DESTINAZIONE PROMISCUA.....	6
ART. 20 BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE.....	7
ART. 21 ONERI A CARICO DELL'UTENTE.....	7
TITOLO V SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI.....	7
ART. 22 SOMMINISTRAZIONE E MISURAZIONE.....	7
ART. 23 SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE.....	7
ART. 24 CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CONDOTTA.....	8
ART. 25 DIVIETI.....	8
ART. 26 CONTROLLO DEI CONTATORI.....	8
ART. 27 TARIFFA.....	8
TITOLO VII NORME FINALI.....	9
ART. 28 INFRAZIONI ED INADEMPIENZE.....	9
ART. 29 OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO.....	9
ART. 30 ENTRATA IN VIGORE.....	9

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Servizio acquedotto

Il servizio pubblico dell'acquedotto è assunto direttamente dal Comune e gestito in economia ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 Vigilanza igienica

La vigilanza igienica sull'acquedotto è svolta dal competente Servizio di igiene pubblica in conformità alle norme di legge e del regolamento comunale d'igiene.

Art. 3 Vigilanza tecnica

La vigilanza tecnica sull'acquedotto è affidata all'ufficio tecnico comunale presso il quale devono essere conservati gli elaborati tecnici relativi agli impianti e manufatti. Lo stesso ufficio provvede al loro aggiornamento.

Art. 4 Manutenzione impianti e installazione contatori

Il Comune provvede alla manutenzione degli impianti e all'installazione dei contatori direttamente ovvero mediante affidamento in appalto a ditte specializzate.

TITOLO II CONCESSIONE DELL'ACQUA

Art. 5 Concessione dell'acqua

La concessione dell'acqua è accordata sulle condutture esistenti; nelle nuove lottizzazioni e nelle zone sprovviste di acquedotto o con condotte insufficienti, l'onere per la costruzione o il potenziamento della rete idrica è a totale o parziale carico dei richiedenti secondo le modalità stabilite dal Comune cui spetta, di regola, la realizzazione delle nuove condotte e, comunque, la proprietà delle condotte stesse.

Art. 6

Tipi di concessione

La concessione dell'acqua è data, di norma, per uso domestico (concessione ordinaria); il Comune, peraltro, può dare la concessione, anche temporaneamente, per usi diversi da quello domestico secondo condizioni e modalità da stabilirsi di volta in volta (concessione speciale).

Art. 7

Concessionari

La concessione dell'acqua è data ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ovvero ai locatari degli stessi.

Nei casi di concessione per usi diversi da quello domestico, il relativo contratto deve essere intestato al titolare dell'esercizio.

Possono essere pertanto titolari della concessione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nel prosieguo indicate come "utenti".

Art. 8

Durata della concessione

La concessione ha durata di anni 1 (uno) ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno TRENTA giorni prima della scadenza.

Art. 9

Revoca della concessione

La concessione dell'acqua è revocabile in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno DIECI giorni; in caso di revoca non è dovuto al concessionario alcun indennizzo.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

Art. 10

Domanda

La domanda di concessione deve essere redatta e sottoscritta dal richiedente su carta bollata, in conformità allo schema predisposto allo scopo dal Comune. La domanda deve contenere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: - generalità, indirizzo e codice fiscale/ partita IVA del richiedente; - ubicazione e descrizione dell'immobile; - uso per il quale è richiesta la concessione; - quantità di acqua richiesta; - numero dei rubinetti di distribuzione e delle eventuali bocche da incendio; - dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

Art. 11
Documentazione

Alla domanda di concessione deve essere allegata la documentazione eventualmente prescritta dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico - edilizia e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Non possono essere accolte, in ogni caso, le domande di concessione relative ad immobili o porzioni di essi che non risultino in regola con le disposizioni urbanistico - edilizie o che presentino impedimenti di carattere tecnico.

Art. 12
Conclusione dei procedimenti

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in SESSANTA giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal completamento della documentazione eventualmente richiesta.

Art. 13
Spese contrattuali e deposito cauzionale

Sono a carico dell'utente tutte le spese contrattuali per bolli, scritturazione, eventuale registrazione, ecc., nessuna esclusa, che devono essere versate all'atto della sottoscrizione del contratto.

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, l'utente deve effettuare un deposito cauzionale infruttifero secondo l'importo fissato dalla Giunta comunale, che verrà restituito alla cessazione dell'utenza.

TITOLO IV
ALLACCIAMENTO

Art. 14
Modalità

La somministrazione dell'acqua è fatta mediante allacciamento alla condotta principale con una derivazione con tubo di diametro proporzionato al consumo previsto, sul quale, di norma, viene installato il contatore di misurazione.

Art. 15
Attraversamenti

Qualora, per l'allacciamento, occorra posare i tubi su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve ottenere dai proprietari il preventivo nullaosta alla servitù di acquedotto.

Art. 16

Realizzazione dell'allacciamento

~~Tutte le opere di allacciamento, fino al contatore compreso, sono realizzate a cura del Comune ed a spese del richiedente sulla base di analitico preventivo di spesa che deve essere sottoscritto per accettazione dal richiedente stesso.~~

Il Comune può autorizzare il richiedente ad eseguire in tutto o in parte, a proprie spese, le opere di allacciamento sotto la direzione e sorveglianza dei tecnici comunali.

Le opere di allacciamento, fino al contatore compreso, restano di proprietà del Comune, l'onere della relativa manutenzione è a carico dell'utente.

Art. 17

Diramazioni

Eventuali diramazioni su strade vicinali e su strade o fondi privati vengono eseguite con spesa a totale carico del richiedente e a condizione che i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino al contatore, consentendo, contemporaneamente, l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di accesso alle tubazioni e di allacciamento a tali tubazioni di ulteriori derivazioni.

Art. 18

Contatori

I contatori sono forniti dall'utente il quale ne perde la proprietà; gli stessi sono installati e sigillati a cura del Comune.

I contatori vengono, di norma, collocati nella proprietà privata, possibilmente a confine tra la proprietà stessa e l'area pubblica, in locali di facile accesso o in appositi pozzetti al riparo da agenti atmosferici.

Il pagamento del nolo del contatore è indipendente dal consumo dell'acqua ed è sempre dovuto.

Gli utenti sono responsabili della custodia dei contatori e dell'integrità dei sigilli; devono inoltre usare tutte le precauzioni per evitare danni e consentire in ogni momento l'accesso ai contatori da parte degli incaricati comunali.

I cambi o spostamenti dei contatori eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente, sono a sue spese.

Il Comune può sostituire i contatori, integrarli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

È ammesso contatore unico per ogni condominio. In questo caso ogni condomino è tenuto al pagamento a favore del Comune del canone annuo dovuto; il super consumo viene determinato sottraendo dal consumo accertato sull'unico contatore installato nel condominio le quote di minimo contrattuale spettanti ad ogni condomino.

Art. 19

Fabbricati con destinazione promiscua

Nei fabbricati a destinazione promiscua gli impianti interni devono essere predisposti in modo da consentire la divisione dei consumi domestici da quelli speciali; in caso diverso viene applicata a tutto il consumo la tariffa più onerosa.

Art. 20
Bocche da incendio private

Le spese di allacciamento delle bocche da incendio private sono a carico dei richiedenti; alle stesse vengono applicati a cura del Comune speciali sigilli.

Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Comune non oltre le ventiquattro ore successive.

Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono essere sempre richiesti dall'utente al quale sono addebitate le relative spese.

Art. 21
Oneri a carico dell'utente

Le spese per la realizzazione o adeguamento dell'eventuale pozzetto, la provvista, la posa in opera e la manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore e l'installazione di una valvola di arresto subito dopo il contatore stesso, sono a carico dell'utente.

TITOLO V
SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI

Art. 22
Somministrazione e misurazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua ha luogo esclusivamente a flusso libero mediante misurazione a contatore.

La lettura del contatore è fatta a cura del Comune almeno DUE volte all'anno, salvo casi di forza maggiore.

Qualora non sia possibile stabilire la quantità dell'acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore per guasto o per altro motivo, ovvero di impedimento alla lettura del contatore imputabile all'utente, il consumo viene determinato sulla base di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente; ove ciò non sia possibile, il consumo viene determinato sulla base della quantità di acqua richiesta nella domanda di concessione e, comunque, ad esclusivo giudizio del Comune.

Art. 23
Sospensione della somministrazione

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l'erogazione dell'acqua per causa di forza maggiore, per lavori o riparazioni e in caso di carenza idrica; tali sospensioni, per quanto possibile, vengono preannunciate agli utenti.

Il Comune può disporre inoltre la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:

- morosità dell'utente;
- impedimento agli incaricati comunali di accesso agli impianti interni ed alla lettura del contatore;
- violazione delle norme del presente regolamento;

- mancato pagamento delle contravvenzioni al presente regolamento.

Le sospensioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione dovute a qualsiasi causa, non danno diritto all'utente di richiedere rifusione di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.

Art. 24

Chiusura temporanea della condotta

L'utente che, per qualsiasi motivo, intende ottenere la temporanea sospensione della erogazione mediante chiusura della condotta, deve fare richiesta al Comune i cui incaricati provvedono alla chiusura ed alla successiva riapertura a spese dell'utente.

Per il tempo che la condotta rimane chiusa ovvero sospesa, per qualsiasi causa, **l'utente** è comunque tenuto al pagamento dei noli e del consumo minimo tariffario eventualmente stabilito.

Art. 25

Divieti

E' fatto divieto all'utente:

- di lasciare derivare acqua dalla sua tubatura in favore di terzi senza autorizzazione scritta del Comune;
- di alterare, o manomettere in qualsiasi modo, i contatori e la condotta di derivazione;
- di disporre dell'acqua per uso o per immobili diversi da quelli indicati nel contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 26

Controllo dei contatori

L'utente ha diritto di richiedere la verifica del contatore previo pagamento della somma stabilita dalla Giunta comunale; detta somma gli viene restituita nel caso in cui il reclamo risulti fondato.

Il funzionamento del contatore si intende regolare quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno della effettiva erogazione.

Art. 27

Tariffa

La Giunta comunale stabilisce la tariffa per il consumo, l'importo dei noli, del deposito cauzionale e, in generale, delle spese per i servizi richiesti dall'utenza; stabilisce altresì le modalità, la periodicità ed i termini dei pagamenti e le penalità per ritardato pagamento.

La Giunta può anche stabilire, a carico dell'utente, l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e disporre l'emissione di fatture d'acconto.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 28 Infrazioni ed inadempienze

Le infrazioni e le inadempienze dell'utente alle norme ed alle condizioni del presente regolamento e della relativa tariffa, ferma restando ogni altra azione civile e penale, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 29 Obbligatorietà del regolamento

Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione; è peraltro diritto dell'utente di prendere visione del regolamento ed ottenerne, in qualsiasi momento, una copia.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995

Deliberazione consiliare di adozione n. 61 del 29 giugno 1994

- 1^ pubblicazione dal 14 luglio 1994 al 29 luglio 1994
- controllo regionale n. 6849 del 22 luglio 1994

- 2^ pubblicazione dal 29 luglio 1994 al 30 agosto 1994
Entrata in vigore del regolamento: 1^ gennaio 1995

Il Segretario Comunale Capo
F.to: (Alfredo Miele)